

Codice A1814B

D.D. 26 ottobre 2021, n. 3068

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1181 - Torrente Grue - Autorizzazione idraulica per lavori di ripristino difesa spondale e riordino idraulico alveo Torrente Grue in località Baracca-Palazzina in Comune di Sarezzano (AL). Richiedente: Comune di Sarezzano (AL).



ATTO DD 3068/A1814B/2021

DEL 26/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 1181 – Torrente Grue - Autorizzazione idraulica per lavori di ripristino difesa spondale e riordino idraulico alveo Torrente Grue in località Baracca-Palazzina in Comune di Sarezzano (AL). Richiedente: Comune di Sarezzano (AL).

Il Comune di Sarezzano, con sede in piazza Sarzano n.1 – 15050 Sarezzano (AL), ha presentato istanza con nota prot. 2271 del 17/09/2021 (acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 43187 del 17/09/2021), per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per "*Lavori di ripristino opere di difesa esistenti in loc. Baracca-Palazzina*" in Comune di Sarezzano (AL), interventi finanziati dalla Regione Piemonte con D.D. 26 ottobre 2020, n. 2798 – Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, Evento ottobre-novembre 2019, con un contributo pari a 40.000,00 euro.

Poiché le opere e gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato torrente Grue, iscritto al n. 20 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC dal Comune di Sarezzano, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, sottoscritti digitalmente dall'Arch. Giuseppe BRACCO, con studio in Tortona (AL), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria al n. A-264, e dall'Ing. Giancarlo ORLANDI, con studio in Costa Vescovato (AL), Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A-1592, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il Comune di Sarezzano ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 16/09/2021, così come pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente proponente per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 17/09/2021.

Con nota prot. n. 45559 del 01/10/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Il progetto prevede la realizzazione in sponda idrografica destra del torrente Grue di una difesa in massi ciclopici di cava, a protezione della viabilità pubblica di collegamento tra le frazioni Baracca e San Ruffino, con sviluppo lineare pari 50 m, altezza fondazione di 1,5 m ed altezza media fuori alveo di 2,5 m. E' anche prevista la pulizia dell'alveo del torrente Grue mediante il decespugliamento della vegetazione spontanea, arborea ed arbustiva ed il ripristino delle sezioni di deflusso con la risagomatura dell'alveo e la rimozione degli accumuli di materiale litoide che ostacolano il regolare deflusso delle acque. Il materiale litoide non verrà rimosso dall'alveo ma utilizzato per la colmatura di depressioni ed erosioni locali dell'alveo e delle sponde.

In data 04/10/2021 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che i lavori previsti in progetto costituiscono un intervento di ripristino di un'opera di difesa che assolve unicamente la finalità di protezione della sponda da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ed interventi di manutenzione dell'alveo e delle sponde del torrente Grue, finalizzati al mantenimento ed al miglioramento della capacità di deflusso del corso d'acqua, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Ritenuto che, a seguito del sopralluogo e dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento in argomento è ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Grue, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate:

1. la difesa spondale in massi ciclopici dovrà avere una sezione pseudo-trapezia, realizzata prolungando la parte in elevazione della struttura, mantenendo la stessa inclinazione, fino ad impostare l'unghia di fondazione ad una profondità in valore assoluto di almeno 1,5 metri rispetto alla locale quota minima di scorrimento delle acque del torrente e comunque ad una quota antiscazzamento; il piano di fondazione dovrà avere una larghezza minima di almeno 2,0 m;
2. la difesa in massi ciclopici dovrà essere addossata alle sponde esistenti e ne dovrà seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
3. le estremità della difesa dovranno essere raccordate con le difese esistenti o essere risvoltate ed idoneamente immorsate nella sponda naturale;
4. i massi utilizzati per la difesa spondale dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, in particolare, considerando l'energia e la forza erosiva del corso d'acqua durante le piene, dovranno avere una pezzatura media superiore a $1,0 \text{ m}^3$; dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed

uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;

5. la difesa spondale dovrà essere ricalzata con materiale d'alveo per ricoprire la fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
6. gli scavi in alveo per la risagomatura delle sezioni di deflusso non dovranno essere approfonditi oltre la quota locale del fondo alveo;
7. dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di risagomatura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;
8. per evitare un'eccessiva artificializzazione del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori si dovrà realizzare una sezione idraulica con andamento "a corda molle", possibilmente asimmetrica e con larghezza variabile evitando una sezione regolare con fondo piatto;
9. il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde;
10. il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo, delle erosioni localizzate lungo le sponde; eventuale materiale non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (solo nel caso in cui sia dimostrato con specifica analisi di essere materiale privo di valore commerciale) mentre quello proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
11. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
12. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda.
13. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
14. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
15. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e foglie) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio

superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

16. durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174;
17. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
18. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Decreto Legislativo n. 152/2006: "Norme in materia ambientale";
- D.G.R. n. 6-2173 del 30/10/2020: "Approvazione del documento recante indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006";
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)"

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Sarezzano ad eseguire i lavori di ripristino della difesa spondale e riordino idraulico alveo Torrente Grue in località Baracca-Palazzina, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere e gli interventi devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo del torrente Grue; il materiale di risulta proveniente dalla risagomatura delle sezioni e dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o erosioni di sponda, ove necessario, nel tratto oggetto di sistemazione, mentre l'asportazione del materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
3. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
5. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il Comune di Sarezzano dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* e con un preavviso di almeno 10 giorni, la data di inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni avute;
8. sarà onere del richiedente, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per

tutta la durata dei lavori;

9. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
10. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
11. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire

l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del torrente Grue, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) e b) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli